

Non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, **i principi di semplificazione** in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

RIEPILOGO PRESENTAZIONE LISTA COMUNE PISA

La lista completa di tutto il materiale va presentata al segretario generale del comune dalle ore 8,00 del 30mo giorno alle ore 12,00 del 29mo giorno antecedente le consultazioni.

1. accettazione con firma autenticata candidatura a sindaco con collegamento con lista /liste;
2. dichiarazione sostitutiva del candidato sindaco attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità¹;
3. lista di candidati alla carica di consiglieri (max. **32** min. **21**); ciascun genere non deve essere rappresentato oltre i due terzi dei candidati, numero da arrotondare all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 50 centesimi;
4. accettazione con firma autenticata candidatura a consigliere comunale;
5. dichiarazione sostitutiva per ciascun consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
6. modello principale -dichiarazione di presentazione lista con presentatori (max. 400 min. 200 apposte oltre che sulla dichiarazione anche su atti separati). Con l'indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale² nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco³;
7. atti separati contenenti, oltre ai nomi del candidato sindaco e dei candidati consiglieri, le firme dei sottoscrittori fino a concorrenza del numero di firme richiesto;
8. certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali:
 - candidato a sindaco - singolo (liste elettorali di un comune della Repubblica);
 - candidato consiglio - singolo (liste elettorali di un comune della Repubblica/lista elettorale aggiunta se cittadino U. E.⁴);
 - presentatori lista (collettivo/singolo) liste del comune di Pisa;

¹ Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

² articolo 32, settimo comma, numero 4), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570

³ articolo 72, commi 2 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

⁴ ove non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza -devono presentare un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali (art. 3 decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

9. n ° 3 contrassegni (diametro cm. 10) e n ° 3 contrassegni (diametro cm. 3) a colori su carta lucida - inchiostro china e anche su supporto informatico (formati jpeg o pdf);
10. programma amministrativo (se la lista è "collegata" è quello del candidato a sindaco) anche in versione per pubblicazione on line;
11. bilancio preventivo delle spese anche in versione per pubblicazione on line⁵;
12. dichiarazione di collegamento al candidato sindaco fatta dai delegati di lista;
13. ove richiesta la dichiarazione -sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato dal notaio - attestante che le liste e le candidature sono presentate in nome e per conto del Partito o gruppo politico stesso⁶;
14. la lista civica **può** presentare, anziché la dichiarazione di cui al numero 13, una sua classificazione politica (destra, centro, sinistra)

ATTENZIONE

I cittadini dell'Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

La legge 23 novembre 2012, n. 215, ha modificato anche l'articolo 73, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), della suddetta legge n. 215 del 2012 prevede che – **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI** – nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra inferiore a 50 centesimi.

⁵ legge 6 luglio 2012, n. 96 [Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo ecc.], che ha introdotto limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali:

Articolo 13. Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.

⁶ Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante.

Pertanto, **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI**, le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato andando oltre i due terzi dei candidati, numero da arrotondare all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 50 centesimi (segue prospetto esemplificativo).

PROSPETTO SU ELEZIONI COMUNALI - ESEMPI DI QUOTE DI GENERE

POPOLAZIONE	n. consiglieri e n. massimo dei candidati	minimo dei candidati 2/3 o 3/4		quote di genere sul massimo dei candidati presentabili (1) 2/3 1/3		quote di genere minimo dei candidati presentabili (1) 2/3 1/3	
		2/3	3/4	2/3	1/3	2/3	1/3
Pop. sup. a 1.000.000 abitanti	48	2/3	32	32	16	21,333 = 21	10,666 = 11
Pop. sup. a 500.000 abitanti	40	2/3	26,666 = 27	26,666 = 27	13,333 = 13	18	9
Pop. sup. a 250.000 abitanti	36	2/3	24	24	12	16	8
Pop. sup. a 100.000 abitanti*	32	2/3	21,333 = 21	21,333 = 21	10,666 = 11	14	7
Pop. sup. a 30.000 abitanti	24	2/3	16	16	8	10,666 = 11	5,333 = 5
Pop. sup. a 15.000 abitanti	16	2/3	10,666 = 11	10,666 = 11	5,333 = 5	7,333 = 7	3,666 = 4
Pop. sup. a 10.000 abitanti	16	3/4	12	10,666 = 11	5,333 = 5	8	4
Pop. da 5.000 abitanti	10	3/4	7,500 = 8	6,666 = 7	3,333 = 3	5,333 = 5	2,666 = 3

* Comuni con popolazione inferiore, ma capoluoghi di provincia

1) Per il conteggio delle quote di genere è arrotondata all'unità superiore la quota con la cifra decimale superiore a 50.